



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO**

Prot. 2408/2024

Al Signor Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Signor Comandante dei Vigili del Fuoco

Al Signor Direttore della Casa Circondariale

Prato

Oggetto: direttiva afferente alle comunicazioni e ai rapporti della Procura della Repubblica di Prato con gli organi di informazione

Sin dall'insediamento del sottoscritto Procuratore della Repubblica, avvenuto il 10 luglio decorso, si è profilata l'esigenza di curare la divulgazione di notizie afferenti all'attività svolta, in linea con il dinamismo operativo delle attività giudiziarie, giurisdizionali e di polizia giudiziaria. A più riprese gli appartenenti alle Forze dell'Ordine hanno richiesto/sollecitato la predisposizione o la divulgazione di comunicato. Più giornalisti rappresentanti varie testate hanno richiesto indicazioni per accedere a informazioni e ad atti.

Si ritiene, pertanto, di regolamentare le comunicazioni e i rapporti della Procura della Repubblica di Prato con gli organi di informazione e a tal fine si evidenzia quanto segue.

I riferimenti normativi e gli orientamenti della Procura Generale della Cassazione quale linea guida per effettuare la comunicazione

Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il d.lgs 8 novembre 2021, n. 188, recante *"Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"*. Lo stesso è intervenuto sugli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 106/2006, modificando la disciplina delle comunicazioni da parte degli uffici di Procura delle informazioni su procedimenti penali e ha esteso a tale materia l'ambito della vigilanza dei Procuratori generali presso le varie Corti d'Appello.

La Procura Generale della Corte di Cassazione l'8 aprile 2022 ha emanato Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali.

Le previsioni del decreto legislativo e della Procura Generale costituiscono le linee basilari nel cui ambito si stabiliscono le regole alle quali sarà necessario attenersi nel mantenimento dei rapporti con gli organi di informazione, tenendo presente i contenuti della delibera del CSM dell'11 luglio 2018, recante *"Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale"*, che già aveva regolamentato le finalità della comunicazione istituzionale delle Procure della Repubblica e le loro modalità, criteri, peraltro, in gran parte già anticipati da plurime fonti normative e paranormative sovranazionali richiamate dalla stessa.

Quest'ufficio procederà, in linea con quanto emerge dalle fonti ricordate, a curare l'informazione della pubblica opinione, effettuando, di volta in volta, un bilanciamento tra gli interessi diversi, meritevoli di tutela, che convergono in materia: il diritto costituzionalmente garantito di informazione ex art. 21 Cost., l'interesse pubblico a conoscere in modo puntuale e tempestivo gli esiti delle indagini e dei processi, la tutela della riservatezza delle investigazioni e della dignità delle persone, salvaguardando l'esigenza di tutelare il principio fondamentale di non colpevolezza degli accusati, indagati o imputati, sino al passaggio in giudicato delle sentenze. Tale valutazione è demandata al Procuratore della Repubblica, in relazione alle plurime situazioni che si presenteranno.

L'informazione della pubblica opinione è un primario interesse della collettività che non è un diritto di libertà del magistrato del pubblico ministero o del giudice, ma è un dovere preciso dell'Ufficio.

Individuazione del responsabile della comunicazione e le modalità della stessa

La disciplina di interesse è contenuta, in particolare, nell'art. 3 del d. lgs 188/2021 citata, che ha modificato, come già detto, l'art. 5 del d. lgs 20 febbraio 2006 n. 106, che verrà allegato alla presente direttiva per comodità di consultazione.

I rapporti con la stampa verranno, tendenzialmente, intrattenuti personalmente dal Procuratore della Repubblica, salvo il caso in cui non ritenga di delegare un magistrato dell'ufficio per ragioni specifiche.

La regolamentazione è diversificata a seconda che la diffusione delle informazioni riguardi i procedimenti penali già iscritti nel registro delle notizie di reato, ex art. 335 c.p.p., ovvero gli atti di indagine compiuti o ai quali ha partecipato la polizia giudiziaria, in un momento antecedente all'iscrizione del procedimento penale, come si dirà nel prosieguo.

Nel primo caso, quello relativo alle informazioni sui procedimenti penali, i commi 3 e 3 bis dell'articolo 5 del d. lgs n. 106 del 2006 individuano una competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica a rendere informazioni sui "*procedimenti penali*". Appare ragionevole estendere l'ambito di applicazione anche ai procedimenti di misure di prevenzione che sono caratterizzati da un alto tasso di giurisdizionalizzazione, sebbene non espressamente richiamati nella norma, e che vengono iscritti in uno specifico registro.

Da quel momento, quindi, il Procuratore sarà l'unico organo legittimato a fornire le informazioni, sempre che ricorrano una delle due condizioni indicate nel citato comma 3 bis, e cioè che sia "*strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini*" o che ricorrano "*altre specifiche ragioni di interesse pubblico*".

La prima delle due condizioni evoca situazioni che si rinvengono in talune occasioni. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla necessità rendere pubbliche notizie su un'attività di indagine in corso per stimolare la collaborazione dei cittadini o per richiamare la loro attenzione su situazioni che possono cagionare rischi o pericoli per la pubblica incolumità.

Nella seconda ipotesi rientra l'interesse dei cittadini ad essere informati di attività di indagine di rilievo, nonché quello della stampa e degli altri mezzi di informazione di acquisire legittimamente notizie che consentano loro di esercitare il diritto costituzionale di informazione, garantito dall'art. 21. Sono, dunque, da ricomprendersi fra le informazioni che possono essere date per ragioni di interesse pubblico:

- l'avvenuta esecuzione di provvedimenti cautelari personali e reali;
- l'avvenuta esecuzione di provvedimenti di misure di prevenzione personale e reale (sequestri e confische);
- l'esecuzione di provvedimenti definitivi, quali ordini di carcerazione o confische;
- il compimento di atti di indagine, ritenuti di particolare interesse e rilevanza (quali perquisizioni, ispezioni o sequestri), per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto, ex art. 329 c.p.p.,
- gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari e le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione. Nel caso di esercizio dell'azione penale, al fine di un corretto bilanciamento dei valori e degli interessi che ruotano attorno alla divulgazione delle notizie afferenti alle attività giudiziarie e alla tutela della dignità dei soggetti coinvolti nelle attività processuali, è necessario evitare che gli imputati ricevano informazioni dalla stampa sul processo che li riguarda. Pertanto, le informazioni di interesse pubblico inerenti alla conclusione delle indagini e all'esercizio dell'azione penale potranno essere divulgate dalla Procura della Repubblica solo dopo la notifica dell'avviso all'indagato e della fissazione dell'udienza penale all'imputato da parte del competente giudice, in

caso di richiesta di rinvio a giudizio. Invero, la sola emissione degli avvisi non garantisce che l'indagato/imputato non riceva informazioni dalla stampa sul processo che lo riguarda.

Stesso dicasi per le richieste di archiviazione con la precisazione che le relative informazioni non potranno essere diffuse prima che non solo l'indagato, ma anche la persona offesa siano state ritualmente informate.

Il Procuratore della Repubblica potrà fornire le informazioni attraverso due strumenti e cioè con un comunicato ufficiale (nella prassi noto come "comunicato stampa") o con una conferenza stampa, che contempla in sé la possibilità di rilascio di intervista.

Il comunicato consisterà in un documento scritto che il Procuratore redigerà, anche in collaborazione con i sostituti delegati alle indagini e con la polizia giudiziaria procedente, con il quale, in modo sintetico, ma puntuale, e nel rispetto rigoroso delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 bis dell'art. 5 d.lgs n. 106 del 2006, si daranno informazioni, il più possibile complete ed esaustive, sulle attività fino a quel momento compiute, rappresentando, in modo chiaro, che i provvedimenti, se adottati in fase di indagine, non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini, la cui responsabilità dovrà essere vagliata nelle successive fasi del procedimento penale.

I nomi delle persone destinatarie di misure cautelari personali e reali, contenuti nel provvedimento, non verranno di norma indicati. Solo quando tale dato si renderà necessario per garantire un'effettiva completezza dell'informazione verranno indicati i nominativi.

Il comunicato sarà redatto sempre su carta intestata della Procura e trasmesso esclusivamente a mezzo della segreteria del Procuratore (salvo eccezioni motivate da ragioni contingenti) a tutte le agenzie di stampa, nazionali e locali, e ai mezzi di informazione che chiederanno di riceverlo.

Il secondo strumento con cui le informazioni potranno essere fornite all'esterno è costituito dalla conferenza stampa che implica la convocazione degli organi di stampa

nazionale e/o locale presso gli uffici della Procura e/o presso uffici messi a disposizione per lo specifico incombente dalla polizia giudiziaria o da altre pubbliche autorità.

Si tratta di uno strumento informativo che potrà essere utilizzato solo in casi di particolare rilevanza, con atto motivato del Procuratore che indichi espressamente le ragioni per le quali esso si rende necessario.

In sede di conferenza stampa, il Procuratore della Repubblica, eventualmente accompagnato da uno o più rappresentanti della polizia giudiziaria delegata alle indagini, effettuerà una breve sintesi dell'attività compiuta, distribuendo comunque ai rappresentanti dei mezzi di informazione presenti un comunicato scritto, preventivamente redatto con le modalità sopra indicate.

Nella sintesi orale delle indagini e nelle eventuali risposte alle domande dei giornalisti, si farà massima attenzione al rispetto dei criteri di tutela della presunzione di innocenza di cui all'ultima parte del comma 2-bis dell'art 5 del d.lgs n. 106.

Al di fuori di queste informazioni fornite ufficialmente non è consentito ad alcuno, né ai magistrati né agli appartenenti alla polizia giudiziaria, di dare ulteriori notizie ai mezzi di informazione.

Per ragioni di trasparenza, comunque, i comunicati stampa, una volta diramati, saranno pubblicati sul sito istituzionale, in una sezione appositamente dedicata, e conservati in un apposito registro tenuto dalla segreteria del Procuratore della Repubblica in modo da essere consultabili da chiunque e reperiti in qualsiasi momento.

La seconda ipotesi, che riguarda la diffusione delle informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali ha partecipato la polizia giudiziaria, consente invece direttamente alla polizia giudiziaria di fornire le stesse, previa, però, preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Malgrado il comma 3 bis dell'art. 5 del d.lgs n. 106 del 2006 appaia genericamente riferirsi agli atti di indagine, la lettura in combinato disposto del capoverso in esame con il comma 2-bis della medesima normativa, porta a ritenere che gli atti di indagine su cui la polizia giudiziaria può fornire direttamente notizie siano solo quelli posti in

essere prima dell'iscrizione di una notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e, quindi, a titolo esemplificativo:

- gli arresti in flagranza,
- i fermi di indiziato di reato,
- i sequestri probatori e preventivi effettuati di iniziativa,
- in casi cui vi siano ragioni di particolare interesse, la denuncia di soggetti "*a piede libero*".

Quelli successivi all'iscrizione, infatti, entrano a pieno titolo negli atti di un procedimento penale e come tale sono regolati come già sopra si è detto.

La polizia giudiziaria potrà rendere le informazioni indicate soltanto attraverso comunicati ufficiali o conferenze stampa.

Il comunicato, redatto su carta intestata della medesima polizia giudiziaria, dovrà avere analogo contenuto di quello del Procuratore e, quindi, dovrà riportare una sintetica indicazione dei fatti oggetto dell'attività compiuta, facendo attenzione a non attribuire ai soggetti indagati la colpevolezza per i fatti in corso di accertamento.

Anche in questo caso, l'indicazione dei nomi delle persone arrestate e/o fermate e/o denunciate sarà contenuto nel documento solo quando necessario per la completezza dell'informazione.

Esso dovrà essere inviato tempestivamente alla segreteria del Procuratore per l'autorizzazione.

Il Procuratore autorizzerà per iscritto il comunicato se ricorrono ragioni di pubblico interesse, come già sopra individuate e potrà, comunque, richiedere, prima di autorizzarlo, modifiche o integrazioni che rendano compatibile l'informazione fornita alla stampa con le previsioni di cui ai commi 2-bis e 3-bis dell'art. 5 del d.lgs n. 106 del 2006.

Solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta, la polizia giudiziaria inoltrerà il comunicato ai mezzi di informazione astenendosi, dal fornire ulteriori informazioni direttamente ai giornalisti e agli operatori dell'informazione.

La polizia giudiziaria, in casi di eccezionale rilevanza, potrà richiedere per iscritto l'autorizzazione a rendere note le informazioni sulle indagini a mezzo di una conferenza stampa.

La richiesta, che deve indicare le ragioni per le quali tale strumento di comunicazione si rende necessario nel caso specifico, dovrà altresì essere accompagnata da un comunicato stampa, pure preventivamente da autorizzarsi, che sarà reso pubblico durante la conferenza stampa.

Solo con il rilascio dell'autorizzazione motivata, la conferenza stampa potrà essere indetta e comunicata ai mezzi di informazione,

Essa dovrà essere tenuta con le modalità già sopra indicate per le conferenze tenute dal Procuratore e, quindi, facendo particolare attenzione alle modalità con cui avviene l'esposizione dei fatti e/o vengono date le risposte alle domande degli operatori dell'informazione.

Si ricorda che il comma 3-ter dell'art. 5, più volte citato, vieta anche l'assegnazione ai procedimenti penali, nei comunicati e nelle conferenze stampa, di denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

Nell'apposito registro tenuto nella segreteria del Procuratore verranno conservati i comunicati, unitamente al provvedimento autorizzativo alla divulgazione.

Va sottolineato, poi, che, ai sensi dell'art. 114 c. 6 bis c. p. p., è vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso delle manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta (v. anche art. 8 della CEDU).

L'accesso dei giornalisti ai dati, notizie e alle informazioni contenuti in atti d'indagine e processuali non più coperti da segreto e, conseguentemente, sul rilascio di copia degli atti

La Procura Generale della Corte di Cassazione, con l'indicata direttiva sugli orientamenti dell'8 aprile 2022, si è espressa anche sulla questione specifica, ritenendo

configurabile un legittimo interesse dei giornalisti a ottenere copie di atti processuali non più coperti dal segreto, sia pure utilizzando necessarie cautele a tutela dei terzi interessati.

La possibilità di ricevere da parte dei giornalisti copie di atti giudiziari non più coperti dal segreto è stata ammessa già da altri uffici giudiziari inquirenti, in funzione di garantire *"il corretto esercizio del diritto di cronaca, quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita dall'art. 21 della Costituzione"* e per *"il soddisfacimento dell'interesse pubblico ad una informazione obiettiva e trasparente in relazione a fatti di rilevanza e di interesse collettivi"* (così, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ord. serv. n. 118/2019 del 7 ottobre 2019; in termini analoghi, fra le altre, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, ord. serv. del 23 giugno 2020, Procura della Repubblica di Perugia di prot. 01/06/2022 0000179I, Procura della Repubblica di Firenze di prot. 35/2024 Int.).

Si ritiene di poter aderire all'interpretazione della disposizione del codice di rito sopra indicata per le seguenti ragioni.

L'art. 116 c.p.p. consente, in particolare, *"durante il procedimento e dopo la sua definizione"* a *"chiunque vi abbia interesse"* di ottenere, a proprie spese, copie di singoli atti processuali.

Invero, va al riguardo premesso che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, nell'ordinamento positivo non vi è completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti, permanendo una distinzione tra segreto e divieto di pubblicazione, di tal che, per gli atti coperti da segreto assoluto, quali quelli delle indagini preliminari fino a quando non sia conoscibili dalla persona sottoposta ad indagini, vige il divieto assoluto di pubblicazione, con riferimento sia al testo che al contenuto, mentre per gli atti non coperti da segreto sussiste un divieto limitato di pubblicazione, circoscritto e degradante progressivamente in relazione allo svolgimento del procedimento, ed è comunque sempre consentita la divulgazione del contenuto, a guisa d'informazione, ai sensi dell'art. 114, comma 7, c.p.p., secondo il

quale è “*sempre consentita la pubblicazione di atti non coperti da segreto*”, così temperandosi il divieto posto dai precedenti commi 2 e 3, evidentemente inerenti ai “*verbali*” degli atti non pubblicabili (vale a dire agli atti materialmente intesi) e non anche al “*contenuto*” dei medesimi, ostensibile *erga omnes* nelle forme eventuali del loro riassunto, ovvero della loro parafrasi o elaborazione.

Ne consegue che, prevedendo l'art. 116 c.p.p. che “*durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti*”, può affermarsi – allo stato della vigente legislazione - la possibilità di acquisizione da parte dei soggetti legittimati degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto (e, fra essi, dei provvedimenti cautelari) e che, ai fini dell'accesso agli atti considerati dall'art. 116 c.p.p. da parte di “*chiunque vi abbia interesse*”, la legittimazione al rilascio di copia può riconoscersi anche a soggetti diversi da quelli titolari di diritti processuali, sempre che l'interesse di cui deve essere portatore sia apprezzabile e giuridicamente tutelato. Il giornalista può rientrare nel novero di tali soggetti, in quanto il suo accesso agli atti di indagine può valutarsi strumento utile per la tutela della libertà di informazione, sempre che ovviamente specifichi le ragioni che rendono necessaria la conoscenza diretta dell'atto processuale, che non deve essere giuridicamente radicato nel procedimento *de quo*.

La comunicazione istituzionale dell'Ufficio del pubblico ministero risponde dunque all'adempimento di un dovere di informazione della collettività e di leale collaborazione con gli organi professionali della comunicazione pubblica, funzionale all'effettività dei fondamentali principi espressi dall'art. 21 Cost., ma va bilanciata con altri concorrenti o confliggenti valori costituzionali (diritto alla libertà, alla dignità ed integrità della persona, diritto di difesa, diritto alla riservatezza e al giusto processo, diritto alla presunzione di non colpevolezza, doveri di protezione dei minori); dall'altro, una formale e trasparente disciplina dei criteri di esercizio della potestà di cui all'art. 116 c.p.p. spettante, nella fase delle indagini preliminari, al pubblico ministero può contribuire ad assicurare la libertà e la correttezza dell'informazione,

sottraendo il giornalista alla evidente necessità di adoperarsi per ottenere, in via indiretta e informale, i documenti in possesso del giudice e delle parti necessari alla responsabile e completa informazione del pubblico.

Sulla base di tali premesse, si ritiene che il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari non più coperti dal segreto investigativo agli organi di informazione che ne facciano richiesta, fermo restando il divieto di pubblicazione del testo dei provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.p., possa avvenire, ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione processuale, sulla base dei seguenti criteri:

a) è riservata al Procuratore della Repubblica l'espressione della valutazione della sussistenza dei presupposti che legittimano il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione del testo degli stessi a mente dell'art. 114, comma 2, c.p.p., sotto il profilo sia della cessazione del segreto, sia della ricorrenza dell'interesse pubblico alla informazione dei fatti oggetto del provvedimento, sia della presenza di eventuali controindicazioni alla divulgazione dello stesso. In particolare, il Procuratore della Repubblica si atterrà ai seguenti criteri:

- nel procedere alla suddetta valutazione, terrà conto dei rischi di esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio;
- avrà cura che il rilascio di copia non interferisca con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto della natura specifica del procedimento e del provvedimento, nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza;
- il rilascio della copia non deve ledere la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;
- il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili e assicurando l'osservanza del divieto di diffusione delle generalità dei minori e, più in generale, dell'obbligo della loro protezione;

- il rilascio della copia verrà effettuato evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie e immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, in particolare se minori;
- b) il titolare del procedimento, nel caso in cui il Procuratore non sia assegnatario, trasmetterà al Procuratore della Repubblica copia elettronica delle ordinanze di cui all'art. 292 c.p.p. o dei decreti di applicazione di misure di prevenzione, indicando ogni elemento che, secondo le valutazioni del Magistrato assegnatario ed eventualmente degli altri colleghi interessati poiché assegnatari di procedure connesse o collegate, eventualmente osti al rilascio di copia agli organi di informazione;
- c) il rituale rilascio di copia del provvedimento giudiziario agli organi di informazione sarà curato esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica, la quale provvederà, altresì, alla raccolta dei provvedimenti dati in esame.

Si richiede alle SS.VV. di diramare la presente direttiva tempestivamente, raccomandando il rigoroso rispetto della stessa.

Sarà ovviamente cura dei destinatari della presente di comunicare immediatamente le eventuali violazioni rilevate, anche per consentire allo scrivente di operare le doverose comunicazioni al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ai sensi degli artt. 16 e ss disp. att. c.p.p..


Si dà atto che la direttiva viene adottata dopo aver interpellato i colleghi dell'ufficio e interloquito con il presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti Toscano, il Presidente dell'Associazione Stampa Toscana e il Presidente della Camera Penale di Prato.

La presente direttiva è trasmessa, per conoscenza, anche al Procuratore Generale della Corte di Appello, al Presidente del Tribunale di Prato, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale di Prato, nonché al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti Toscano con sede a Firenze e al Presidente

dell'Associazione Stampa Toscana. La stessa viene pubblicata sul sito dell'Ufficio.

Prato, 27 agosto 2024.

Il Procuratore della Repubblica
Luca Tescaroli



TESCAROLI LUCA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
27.08.2024
09:11:09
GMT+01:00

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006 , n. 106

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Vigente al : 27-8-2024

Art. 5

Rapporti con gli organi di informazione

- 1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione ((, **esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano**)).**
- 2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.**

((
- 2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è**

stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

)

3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

((

3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.

3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

)

4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.